

La sottoscrizione mancante e il principio di proporzionalità nei concorsi pubblici

Di

Riccardo Renzi

Con la sentenza n. 3863 del 6 maggio 2025, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha affrontato un nodo giurisprudenziale di crescente importanza nel diritto amministrativo concorsuale: la possibilità di applicare il soccorso istruttorio alla mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione a un concorso pubblico, in un contesto in cui la procedura era interamente informatizzata e l'identità del candidato già accertata mediante credenziali e documenti allegati. La pronuncia, destinata a incidere in modo significativo sul rapporto tra formalismo amministrativo e sostanzialismo giuridico, segna un'evoluzione interpretativa che si muove nella direzione della ragionevolezza, della semplificazione amministrativa e della tutela del principio del favor participationis. In essa si coglie chiaramente un approccio "costituzionalmente orientato" al procedimento amministrativo, che valorizza la funzione della tecnologia nella identificazione dei soggetti e nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Il caso concreto e il nodo interpretativo

Il ricorso origina dall'esclusione di un candidato da un concorso per Vice Procuratore Onorario, indetto dal Consiglio Superiore della Magistratura. Motivo dell'estromissione: la domanda di partecipazione, pur regolarmente caricata sul portale e accompagnata dal documento d'identità, non recava la firma del candidato. Il bando conteneva una clausola rigida: l'omessa sottoscrizione era equiparata alla mancata presentazione della domanda, escludendo qualsiasi possibilità di sanatoria attraverso soccorso istruttorio. Il TAR Lazio, in prima istanza, aveva confermato l'esclusione. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, offrendo una lettura evolutiva dei principi di legalità procedimentale e di ragionevolezza amministrativa.

Soccorso istruttorio e irregolarità non essenziali

La pronuncia si fonda su una rilettura del principio di sanabilità delle irregolarità formali non essenziali, previsto dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Secondo il Consiglio di Stato, la mancanza della sottoscrizione può ritenersi sanabile, purché la domanda sia inequivocabilmente riferibile al candidato: "L'eventuale carenza della sottoscrizione della domanda si ritiene sanabile, ferma restando la riconducibilità al concorrente che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza" (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 3863/2025). Il punto dirimente non è dunque la forma esterna dell'atto, bensì la sua riferibilità soggettiva. Se l'identità è certa e l'intenzione di partecipare al concorso è inequivoca, come nel caso in cui il candidato abbia utilizzato credenziali personali, caricato il proprio documento di identità e completato l'invio della domanda, l'assenza della firma non può essere considerata vizio insanabile.

La clausola escludente come esempio di formalismo eccessivo

La censura della clausola del bando da parte del Consiglio di Stato è netta: la previsione di un'esclusione automatica e irreversibile in caso di mancata sottoscrizione, anche in presenza di elementi certi sull'identità del candidato, è ritenuta **sproporzionata, irragionevole e lesiva del principio di partecipazione**. Tale posizione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, volto a contrastare un uso distorto della discrezionalità amministrativa, che si traduce in una **"iper-formalizzazione"** dell'azione pubblica, incapace di cogliere la finalità sostanziale delle procedure: garantire la selezione del merito, non l'adesione ritualistica a requisiti puramente formali.

La funzione strumentale delle tecnologie digitali

Particolarmente significativa è l'attenzione che il Consiglio di Stato dedica al **ruolo delle tecnologie informatiche** nel procedimento amministrativo, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005). Nel caso in esame, la candidatura era stata inviata attraverso un sistema informatico accessibile solo previa autenticazione con credenziali personali, e completata con l'allegato del documento d'identità. L'Amministrazione, pertanto, era perfettamente in grado di attribuire la domanda al soggetto istante. In questa prospettiva, la sottoscrizione autografa,

originariamente pensata come presidio di identificazione e responsabilità, **perde la sua centralità quando l'identità è già garantita dalla struttura stessa della piattaforma digitale**. La pronuncia dunque riconosce che il principio di legalità non si traduce in un'adesione cieca al formalismo, ma si declina attraverso il rispetto della **funzione sostanziale delle norme**: garantire trasparenza, efficienza e certezza giuridica.

Il soccorso istruttorio nei concorsi pubblici: tra *lex specialis* e *favor participationis*

Se il soccorso istruttorio è da tempo previsto in modo esplicito per le gare d'appalto (art. 83, comma 9, del Codice dei contratti pubblici), il suo impiego nei concorsi pubblici ha incontrato nel tempo resistenze interpretative. Tali resistenze poggiano su una lettura rigorosa della *lex specialis*, ritenuta insuperabile anche a fronte di principi generali. Il Consiglio di Stato, con questa sentenza, **decostruisce tale approccio**, affermando che il principio di legalità procedurale non può condurre a sacrificare valori superiori come l'effettività dell'accesso al pubblico impiego, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la parità delle condizioni di partecipazione: "Escludere la domanda – per la mancata sottoscrizione autografa – risulta all'evidenza un 'non senso' giuridico, specie quando si esclude l'eventuale regolarizzazione (del tutto superflua per l'identificazione della persona)".

In sostanza, il Collegio riafferma che il bando non può costituire una "legge autosufficiente" sganciata dal sistema valoriale dell'ordinamento, ma va interpretato e applicato alla luce della **Costituzione, della legge 241/1990 e del Codice dell'Amministrazione Digitale**.

Verso una concezione sostanzialistica dell'azione amministrativa

Questa sentenza si inserisce in un processo più ampio di evoluzione del diritto amministrativo italiano, volto a superare una concezione meramente procedurale e formale dell'attività pubblica. L'idea che emerge è quella di un'Amministrazione che non agisce in base a riti vuoti, ma secondo principi di **buona fede, proporzionalità e finalismo pubblico**, in sintonia con i bisogni reali dei cittadini. L'art. 1, comma 2-bis, della legge 241/1990 – spesso sottovalutato – si rivela il perno di questo

ripensamento, laddove stabilisce che l'Amministrazione pubblica agisce secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza. In questo quadro, **l'interpretazione funzionale delle regole procedurali si impone come necessaria.**

Conclusioni

La decisione n. 3863/2025 rappresenta una svolta non solo in ambito concorsuale, ma anche in chiave sistematica. Essa riafferma il primato dei principi generali su previsioni regolamentari eccessivamente rigide e fotografa la mutata natura dell'attività amministrativa nell'era digitale. Il formalismo, se non finalizzato alla tutela dell'interesse pubblico, si tramuta in arbitrio. Al contrario, l'impiego intelligente della tecnologia e l'adesione al principio del raggiungimento dello scopo – vero cuore della legalità sostanziale – rappresentano la strada maestra per una pubblica amministrazione moderna, inclusiva ed efficiente.

9 giugno 2025 per www.italiai.us.it